



COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENETE

ART. 2 – TIPO E CARATTERISSTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 3 - NUMERO DI AUTOVETTURE

ART. 4 – DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 5 – BANDO DI CONCORSO

ART. 6 – TITOLI PREFERENZIALI

ART. 7 - PROCEDIMENTO – GRADUATORIA

ART. 8 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 – INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

ART. 15 – VERIFICA E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE

ART. 16 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

ART. 17 – TARIFFE

ART. 18 – RESPONSABILE NELL'ESERCIZIO

ART. 19 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

ART. 20 – DIVIETI PER I CONDUCENTI

ART. 21 – SANZIONI

ART. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO A – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO B – BANDO DI CONCORSO

Art. 1

(Definizione di servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea; con esso si provvede al trasporto collettivo ed individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Esso è svolto utilizzando automezzi per il trasporto di non oltre 9 persone, compreso il conducente, salvo deroghe disposte dal vigente Codice Delle Strada.
2. Il servizio è effettuato:
 - su richiesta dei trasportati;
 - in modo non continuativo o periodico;
 - su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. La richiesta di servizio va inoltrata:
 - presso la sede del vettore
4. La richiesta di servizio concerne la messa a disposizione dell'autovettura ed autista per un dato periodo di tempo e/o l'effettuazione di uno o più determinati viaggi.

Art. 2

(Tipo e caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art. 85 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
2. Tutte le nuove autovetture adibite al servizio debbono avere cilindrata non inferiore a 1300 cm³ se a benzina o 1600 cm³ se ad alimentazione diesel o gas **o altro combustibile**.
3. Le autovetture di nuova immatricolazione devono inoltre essere munite di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa CEE.
4. Tutte le autovetture adibite a servizio di autonoleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di San Venanzo e del numero progressivo.

Art. 3

(Numero di autovetture)

1. Il numero massimo delle autovetture per il servizio di noleggio con conducente nel Comune di San Venanzo è fissato nella misura di una unità.
2. In corso di validità del regolamento, il numero di autovetture previsto può essere motivatamente variato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 14, previo parere della commissione della Provincia di Terni.

Art. 4

(Domanda e rilascio dell'autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è inoltrata al Sindaco mediante il modulo di cui all'allegato A entro i termini iniziale e finale indicati nel bando.

2. Il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, dei quali il modulo stesso non prevede la contestuale produzione, deve essere dimostrato al momento del rilascio della relativa autorizzazione.

3. [abrogato]

4. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Sindaco e intestata a singoli purché abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, dell'autovettura.

Alla disponibilità attuale al momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing, ai sensi dell'art. 1351 c.c., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della licenza o autorizzazione.

5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo le cui caratteristiche ed altri dati identificativi devono essere necessariamente trascritti sulla autorizzazione.

Art. 5

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso previsto per la selezione degli aspiranti all'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- la forma del concorso;
- il numero delle autorizzazioni poste a concorso;
- i requisiti generali e specifici di ammissione;
- il termine per la presentazione delle domande;
- il punteggio attribuito a ciascun titolo;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2. L'emanazione del bando, di competenza della Giunta Comunale, deve avvenire, previa pubblicazione all'Albo Pretorio-on line del Comune di San Venanzo, nei seguenti termini:

- entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, nell'ipotesi di possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni;
- successivamente entro 90 giorni dal momento che si è resa disponibile almeno una nuova autorizzazione.

3. Nel caso in cui l'assegnazione delle autorizzazioni previste dal bando non si verifichi, è emanato altro bando entro 180 giorni e non oltre 360 giorni dalla pubblicazione del bando precedente, comprensivo di eventuali autorizzazioni che si fossero rese nel frattempo disponibili.

4. Qualora anche in seguito all'emanazione del secondo bando non siano rilasciate autorizzazioni il successivo bando è pubblicato decorso un anno dalla pubblicazione del secondo.

5. In caso di eventi eccezionali e per tutelare l'interesse pubblico è possibile derogare ai termini di cui ai comma precedenti

Art. 6

(Titoli preferenziali)

1. Ai fini della formazione della graduatoria le domande saranno valutate tenendo conto dei sottoindicati titoli preferenziali e secondo i seguenti punteggi:

- documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di autonoleggio con conducente per almeno 6 mesi: punti 40;
- stato di disoccupazione: punti 20;

- età compresa tra 32 e 45 anni: punti 10;
- età inferiore ad anni 32: punti 20;
- titolo di studio media superiore o laurea: punti 20;
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap: punti 30;
- disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata: punti 5;
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5;
- conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola: punti 5;
- residenza nel Comune di San Venanzo alla data della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio-on line del Comune di San Venanzo: punti 10.

2. A parità di punteggio vale la minore età anagrafica del richiedente.

3. Al termine della valutazione dei titoli preferenziali come individuati nel presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i tre candidati con i punteggi più alti per un colloquio atto a valutare la conoscenza del territorio comunale e regionale, delle norme che regolano il servizio e la conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Art. 7

(Procedimento – graduatoria)

1. Le domande devono pervenire al protocollo comunale.

Eventuali domande pervenute fuori di tale termine non sono valide e sono archiviate.

2. Le domande possono essere spedite o recapitate a mano.

3. Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste nel facsimile allegato al presente regolamento.

4. Data la necessità di analisi comparativa delle domande, per tutte quelle pervenute nel periodo indicato nel bando, la data a decorrere dalla quale si perfeziona il silenzio assenso di cui al D.P.R. n. 407/94 è quella di scadenza del bando stesso.

5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del bando l'Ufficio preposto, in caso di domanda incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o integrare la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 26.04.92, n. 300.

L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la totale decadenza della domanda.

6. La graduatoria, redatta dall'ufficio preposto in base a quanto disposto al comma precedente, entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando, è sottoposta dal Sindaco al parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale che si pronuncia entro i 10 giorni successivi alla richiesta, termine decorso inutilmente il quale l'Amministrazione, ai sensi della legge 241/91, fa a meno del parere stesso.

7. Acquisito il parere della Commissione Comunale o decorso il termine sostitutivo, la graduatoria è immediatamente approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione pubblicata nell'albo pretorio.

8. Avvenuta la pubblicazione, a tutti coloro che hanno inoltrato le domande viene comunicato il relativo esito.

9. A coloro che risultano aggiudicatari dell'autorizzazione è assegnato un termine di 60 giorni per l'esibizione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria.

Pervenuta tale documentazione si provvede al rilascio materiale dell'autorizzazione.

10. In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini, il concorrente è decaduto e ad esso subentrano i successivi nell'ordine di graduatoria.

11. Contro i provvedimenti di rilascio o diniego è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. E' fatta salva la facoltà di revoca di cui all'art. 20 della L. 241/90.

Art. 8

(Durata dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni e le licenze sono valide a tempo indeterminato e possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9

(Trasferibilità della autorizzazione)

1. L'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art. 9 della L. 21/92, su richiesta del titolare, a persona dalla stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti dei veicoli, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni alternative:

- sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- abbia raggiunto in sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento è effettuato su apposita istanza del trasferente, corredata da titolo di trasferimento, cioè dal contratto di cessione d'azienda, regolarmente registrato e controfirmata per accettazione dall'avente causa.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.

4. Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente non può esserne attribuita o trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. In caso di trasferimento di titolarità la validità temporale dell'autorizzazione conserva l'originaria scadenza.

Art. 10

(Inizio e svolgimento del servizio)

1. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, con una autovettura la cui prima immatricolazione non sia superiore a cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Il termine di attivazione di cui al primo comma può essere prorogato fino al massimo di altri 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa non a lui imputabile, previa presentazione in ogni caso del contratto di acquisto o disponibilità futura del veicolo.

3. I titolari di autorizzazione possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti ed anche della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile (impresa familiare).

Art. 11

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi qualora in titolare:
 - contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;
 - sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92;
 - interrompa il servizio senza giustificato motivo o allunghi immotivatamente tragitti o percorsi;
 - eserciti l'attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza;
 - arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di P.S. O dall'Autorità giudiziaria;
 - non applichi le tariffe in vigore.

1bis. La sospensione è inoltre disposta nel caso mancata revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del codice della Strada entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, fino al momento della regolarizzazione.

2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Sindaco o suo delegato, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento.
3. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Sindaco si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.
4. Del provvedimento di sospensione è contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. Per la conseguente sospensione della carta di circolazione nonché gli organi di Polizia.
5. Durante la sospensione l'autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa.
6. Fermo restando il diritto alla sostituzione alla guida di cui all'art. 10 della L. 21/92, per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato dal Sindaco ad una sospensione temporanea dell'attività non superiore a 6 mesi.

Art. 12

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati nell'articolo precedente.
2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre 6 mesi, senza che la stessa sia stata autorizzata o il titolare abbia provveduto alla sostituzione nei modi ammessi.
3. Alla revoca si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 13

(Decadenza della autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale decade:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
 - b) per il fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) per rinuncia da parte del titolare;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione cui non abbia fatto seguito il trasferimento dell'attività ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Anche ai casi di decadenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11 del presente regolamento.
4. Il provvedimento di decadenza viene irrogato dal Sindaco.
5. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'interessato non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 14

(Commissione consultiva comunale)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 21/92 e dell'art. 3 della L.R. 19/94 è istituita una commissione consultiva comunale, entro i termini di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 17/94. La commissione è istituita con atto di Giunta Comunale.
2. La commissione è composta da:
- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - il Segretario Comunale o suo delegato, scelto tra i dipendenti comunali;
 - il Comandante dei Vigili Urbani del Comune o suo delegato, sempre appartenente al corpo dei vigili urbani del Comune;
 - **il Comandante dei Vigili Urbani di altro Comune o suo delegato, scelto tra i dipendenti comunali.**
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
4. La commissione esprime parere obbligatorio e non vincolante in merito all'esercizio del servizio ed all'applicazione del regolamento.
5. La commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Per ogni riunione viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, nel quale ogni commissario ha diritto di far annotare le proprie osservazioni.
7. La commissione dura in carica 4 anni.

Art. 15

(Verifica e revisione delle autovetture)

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile.
2. Ogniquale volta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e del D.M. n. 495 del 16.12.92.
3. Qualora la Commissione accerti che l'autoveicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione e decoro, e il titolare della autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dello stesso, entro un

termine che sarà fissato caso per caso, verrà adottato il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

4. I veicoli adibiti a noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 16

(Sostituzione dell'autovettura)

1. Nel corso di periodo normale di durata della autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché di immatricolazione non superiore a cinque anni.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 17

(Tariffe)

1. Sulla base del rapporto tipo-potenza del veicolo, chilometraggio, genere di servizio, le imprese sono obbligate a comunicare al Sindaco, anche attraverso le proprie organizzazioni di categoria, i limiti minimi e massimi delle tariffe adottate e relative variazioni periodiche secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 21 del 15.01.92 e D.M. 20.04.93
2. Qualora la Commissione consultiva comunale riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato provvede, tramite il Sindaco o suo delegato, a richiamare il titolare della autorizzazione.
3. Dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Sindaco, sentita la commissione, provvede all'adozione del provvedimento di sospensione secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nelle loro vetture le tabelle tariffarie.

Art. 18

(Responsabilità nell'esercizio)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. Essi hanno l'obbligo inoltre di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - c) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
 - d) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre;
 - e) tenere nell'autovettura, ben in vista e a disposizione dell'utenza, piante e guide del territorio, elenchi di strutture pubbliche o ricettive o altro materiale turistico o promozionale;
 - f) esporre le tariffe.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria, salvo nel caso di stazionamento nelle aree di cui all'art. 19 e sempre che la richiesta concerna spostamenti nel territorio comunale.

Art. 20

(Divieti per i conducenti)

1. Ai conducenti delle autovetture in servizio di autonoleggio è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
 - f) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all'autoveicolo o necessità della circolazione.
2. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento, le violazioni ai divieti di cui al comma precedente, in caso di particolare gravità, comportano la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro contravvenzione nel D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono punite ai sensi del presente articolo.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **euro 516,46 ad euro 3.098,74** chiunque eserciti l'attività di autonoleggio con conducente senza la prescritta autorizzazione.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **euro 258,23 ad euro 1.549,37** chiunque violi il disposto dei seguenti articoli del regolamento:
- Art. 8 – esercizio dell'attività con autorizzazione scaduta;
- Art. 9 – esercizio dell'attività da parte del subentrante prima di avere chiesto ed ottenuto l'autorizzazione;
- Art. 16 – esercizio dell'attività mediante altro autoveicolo non autorizzato dal Comune;

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **euro 103,29 ad euro 619,75** chiunque commetta le seguenti violazioni del regolamento:

Art. 10, comma 3 – Avvalersi di dipendenti o familiari non iscritti ai sensi di legge;

Art. 20 – comma 1, lettera A – Persone estranee

Art. 20 – comma 1, lettera D – Servizi contemporanei

Art. 20 – comma 1, lettera E – Compensi Particolari

5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **euro 51,65 ad euro 309,87** chiunque violi il disposto dei seguenti articoli del regolamento:

Art. 17 – Mancata comunicazione al Sindaco delle tariffe o adozione di tariffe non conformi

Art. 21 – comma 1, Lettere B, C, F (animali, deviazioni, fermate immotivate).

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **euro 25,82 ad euro 154,94** chiunque contravvenga ad altri obblighi o divieti del presente regolamento per le quali non sia stata determinata una specifica sanzione ai sensi dei comma precedenti.

7. Ai sensi della L. 689/81, il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo delle sanzioni previste ai precedenti commi, entro 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione. Il pagamento deve avvenire mediante versamento sul Conto Corrente intestato al comune di San Venanzo.

Art. 22

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è deliberato dal Consiglio Comunale e approvato dalla provincia di Terni entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorso tale termine il regolamento si intende approvato.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- L. n. 21 del 15.01.1992;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 884 del 04.03.93;
- D.M. 20.04.1993;
- L.R. n. 17 del 14.06.1994;
- Art. 85 del vigente Codice della Strada;
- D.P.R. 616/77;
- D.M. n. 572 del 15.12.1992;
- Legge comunale e provinciale, per la parti in vigore;
- L. n. 142/90;
- Norme di eventuali altri regolamenti comunali.

Allegato A – Domanda di autorizzazione (da riprodurre in bollo allegando copia documento d'identità valido)

Al Sindaco del Comune di San Venanzo
Sede Municipale
Via _____
COMUNE di _____

Il sottoscritto:
COGNOME: _____ NOME _____
di cittadinanza _____, nato a _____, Prov. _____
il _____, e residente a _____
via _____ n. _____
Codice Fiscale _____

Con riferimento al bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente, pubblicato da codesto Comune in data _____

CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione ad esercitare l'attività di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel territorio del Comune di San Venanzo secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di cui alla deliberazione consiliare n. _____ in data _____ che si dichiara di accettare e conoscere integralmente.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

a) di essere ☐ cittadino italiano

☐ cittadino di _____¹

b) di essere iscritto nel Ruolo regionale dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio di Terni in data _____ al n. _____;

c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti, di cui all'art. 6 della legge regionale 14.06.94 n. 17, né di aver riportato condanne penali, passate in giudicato, ostative del rilascio dell'autorizzazione;^{2 3}

d) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione; ☐

f) di essere titolare di patente di guida di Cat. B o superiore n. _____, rilasciata da _____, il _____ e del certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui all'Art.

¹ Il richiedente non cittadino italiano deve indicare un altro paese dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione.

² Non può essere iscritto al Ruolo, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14.06.94 n. 17 chi:
- ha carichi pendenti

- ha riportato condanne importanti come l'interdizione dai pubblici uffici
- ha avuto la revoca di precedenti autorizzazioni per autonoleggio
- appartiene ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19.03.90, n. 55
- non ha assolto agli obblighi scolastici
- non è in possesso del C.A.P.
- ha superato i 65 anni di età.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione per autonoleggio, salvo intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente, a chi ha riportato:

- condanna irrevocabile alla reclusione in misura superiore a due anni per delitti non colposi
- condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'industria e il commercio

³ I requisiti si intendono soddisfatti in caso di intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente

116, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992 n. _____, rilasciato da _____, il _____;

g) di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

h) di avere la [] proprietà [] disponibilità in leasing/ o altro titolo dell'autovettura tipo _____ targa _____ caratteristiche

tecniche _____ cilindrata _____ cm³ _____

alimentazione a _____, anno di immatricolazione _____⁴, dotata di dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di cassetta di pronto soccorso (alla disponibilità attuale al momento dell'istanza è equiparata quella certa e futura derivante da contratto preliminare di acquisto o leasing, ai sensi dell'art. 1351 c.c., redatto con atto di notaio e regolarmente registrato, subordinato al rilascio della licenza o autorizzazione);

i) di aver la disponibilità di apposita rimessa, sita in codesto Comune, Via _____⁵

l) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da alcun altro Comune e di non essere mai incorso in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione;

m) di non aver trasferito autorizzazioni per il servizio di autonoleggio nel quinquennio antecedente la data del bando;

n) di vantare i seguenti titoli preferenziali:

[] documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi;

[] stato di disoccupazione da almeno tre mesi;

[] età compresa tra 32 e 45 anni ;

[] età inferiore a 32 anni;

[] titolo di studio media superiore o laurea;

[] disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap;

[] disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata;

[] disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato;

[] conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola;

[] residenza nel Comune di San Venanzo alla data della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio-on line del Comune di San Venanzo.

o) di essere in possesso di tutti requisiti soggettivi previsti dall'avviso, e di non avere alcuno degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza previsti nell'avviso, quali:

1. aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

2. aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

3. essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

4. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso di cui al D. Lgs. N. 159/2011;

⁴ La data di immatricolazione non deve essere anteriore di oltre cinque anni a quella di uscita del bando

⁵ La rimessa deve esistere nel territorio comunale e può essere in comune con altri operatori

5. essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 6. essere sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.;
 7. aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
 8. aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 9/10/90, n. 309) ;
 9. aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanze stupefacenti);
 10. essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.
- p) in caso di istanze presentate da società o consorzi, indicazione dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.A.P. ed iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A. _____;
- q) se la richiesta è presentata per conto di una società, estremi dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. _____;
- r) nel caso in cui il richiedente non conduca l'autovettura dovrà essere indicato il dipendente in possesso di patente e CAP. _____.

Con riserva di produrre all'occorrenza la documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in aggiunta a quella in allegato, distintamente

San Venanzo (tr), li _____

Firma

Si allega in copia:

- certificato di iscrizione al Ruolo Regionale
- documento di identità in corso di validità